

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 16 maggio 2018

D.g.r. 14 maggio 2018 - n. XI/113

Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare a coniugi separati o divorziati, di cui alla d.g.r. n. 7544/2017: «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere dei componenti della famiglia con specifico riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono anche interventi di sostegno economico alle persone;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015, approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 che prevedono tra l'altro, come priorità di intervento, quella legata al sostegno dei coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili;
- l.r. n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» ed in particolare l'art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;
- la d.g.r. n. 5938 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori - con particolare riferimento all'art. 5 «Interventi di sostegno abitativo» che ha introdotto misure di sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora dei figli in conseguenza della separazione o del divorzio, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'abitabilità di alloggi di proprietà di enti pubblici, privati non profit e di enti riconosciuti dalle confessioni religiose operanti in Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 7544 del 18 dicembre 2017 «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 'Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori'. Anno 2018/2019» e la successiva integrazione con d.g.r. 7667/2018, con cui sono stati approvati:

- i criteri, le modalità di accesso nonché il limite del costo ammissibile da assegnare agli Enti pubblici, agli Enti privati del Terzo Settore e agli Enti religiosi riconosciuti per il recupero di immobili di proprietà da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Ente beneficiario, Regione e ATS;

Dato atto che, al fine della valutazione dei progetti per la realizzazione degli interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare ai genitori di cui alla l.r. 18/2014, di cui ai sopraindicati atti, è necessario applicare i seguenti criteri:

- l'adeguatezza e la coerenza delle soluzioni progettuali rispetto alle finalità e alla destinazione d'uso previste (0-10 punti);
- l'adeguatezza e la coerenza dei costi di realizzazione dell'opera in relazione alle soluzioni progettuali individuate (0-10 punti);
- l'ulteriore cofinanziamento rispetto alla quota obbligato-

ria di cofinanziamento (0-10 punti);

Ritenuto pertanto che l'ammissione al finanziamento dell'intervento è subordinata al rispetto dei parametri di spesa che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000, anche in caso di più progetti presentati, al raggiungimento della relativa graduatoria predisposta mediante la valutazione complessiva pari o superiore a 15 punti e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie;

Ritenuto quindi di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale competente la declinazione di dettaglio dei punteggi e, successivamente, la definizione ed approvazione della relativa graduatoria predisposta mediante la valutazione dei progetti da parte del Nucleo appositamente costituito;

Definito che il Nucleo di valutazione, i cui componenti saranno designati dalle Direzioni Generali interessate nonché dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sarà istituito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, al fine della valutazione dei progetti per la realizzazione degli interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare ai coniugi separati o divorziati di cui alla d.g.r. 7544/2017 e successive modifiche, i seguenti criteri:

- l'adeguatezza e la coerenza delle soluzioni progettuali rispetto alle finalità e alla destinazione d'uso previste (0-10 punti);
- l'adeguatezza e la coerenza dei costi di realizzazione dell'opera in relazione alle soluzioni progettuali individuate (0-10 punti);
- l'ulteriore cofinanziamento rispetto alla quota obbligatoria di cofinanziamento (0-10 punti);

2. di dare atto che l'ammissione al finanziamento dell'intervento è subordinata al rispetto dei parametri di spesa che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000, anche in caso di più progetti presentati, al raggiungimento complessivo pari o superiore a 15 punti e comunque nel limite delle disponibilità finanziarie;

3. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale competente la declinazione di dettaglio dei punteggi e, successivamente, la definizione ed approvazione della relativa graduatoria predisposta mediante la valutazione dei progetti da parte del Nucleo appositamente costituito;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi